

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 maggio 2024

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/05/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li 29/05/2024

IL DIRIGENTE  
Stefania FANIZZI

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **584** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELLO SCHEMA GENERALE DI PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF). PRENOTAZIONE DI SPESA.

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), come modificato, tra gli altri, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*);
- b) richiamato, in particolare, il novellato articolo 10 del decreto legislativo 231/2007 che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4, pone a carico delle Pubbliche amministrazioni il compito di comunicare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nello svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- c) dato atto che, a oggi, in assenza di un sistema regionale regolamentato per la gestione delle comunicazioni di operazioni sospette alla UIF, la funzione anti-riciclaggio è stabilmente presidiata da Finaosta S.p.A., società in house della Regione - in qualità di intermediario bancario e finanziario - per le più significative operazioni di finanziamento a valere su risorse regionali, mentre per i contributi a valere sui fondi comunitari, nell'ambito dei controlli di primo livello, è effettuata una specifica valutazione da parte della Autorità di gestione sulla presenza di irregolarità e sospette frodi, con precisi obblighi di comunicazione alle autorità competenti stabiliti dalle norme di riferimento;
- d) tenuto conto che la definizione del predetto sistema regionale assume particolare rilevanza anche nell'ambito delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, come recentemente sottolineato nell'Appendice tematica avente a oggetto "*Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*", adottata dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare 15 settembre 2023, n. 27, a integrazione delle "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*", adottate con circolare n. 30/2022 della stessa Ragioneria, e nel decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il cui articolo 3 detta ulteriori misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione;
- e) individuate, in particolare, le seguenti attività preliminari, quali pre-condizioni per l'implementazione operativa del sistema regionale:
- declinazione dell'ambito di applicazione;

- definizione dei ruoli (gestore, gestori delegati, referenti, segnalanti) e della procedura interna di segnalazione e comunicazione alla UIF;
  - definizione di una check-list da compilarsi a cura delle strutture competenti, finalizzata ad agevolare la rilevazione di attività sospette;
  - definizione di un modulo per la segnalazione di operazioni sospette al soggetto gestore, che i gestori delegati dovranno compilare qualora ritengano sussistente una situazione di anomalia;
  - erogazione di attività formativa a favore di dirigenti e dipendenti coinvolti (a seguito di una prima ricognizione condotta dal Segretario generale, si tratta di circa centoottanta persone da assoggettare a formazione), finalizzata a diffondere la conoscenza sulla normativa e a fornire gli strumenti necessari per la corretta rilevazione degli indici di sospetto da porre a base delle segnalazioni;
  - attivazione di un flusso informativo riservato per la trasmissione delle segnalazioni, con garanzia di assicurare le tutele previste dalla normativa a beneficio dell'identità del soggetto segnalante, in particolare dall'articolo 38 del d.lgs. 231/2007;
  - adempimenti finalizzati alla registrazione degli utenti nel portale della UIF;
  - conservazione documentale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 231/2007;
- f) ritenuto opportuno, quantomeno nella fase di avvio del sistema regionale, circoscrivere ai processi a rischio corruttivo alto, come individuati nell'ultima versione approvata del *Piano integrato di attività e organizzazione* (PIAO), Appendice “*Rischi corruttivi e trasparenza - Mappatura processi a rischio corruttivo*”, la rilevazione di eventuali indici di operazioni sospette con riferimento agli ambiti di attività elencati sub b);
- g) richiamato l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), il quale dispone che “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*”;
- h) rilevato che il servizio di supporto tecnico per le attività preliminari sub e), erogato direttamente in favore della pubblica amministrazione, ha carattere strumentale, con la conseguenza che l'onere motivazionale per il ricorso all'affidamento *in house*, richiesto dal citato articolo 7, comma 2, del d.lgs. 36/2023, deve vertere sui vantaggi che tale scelta comporta, rispetto alla procedura competitiva, in termini di economicità, celerità o perseguimento di interessi strategici;
- i) richiamata la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (*Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16*) e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera d), secondo il quale, nell'ambito della gestione ordinaria, Finaosta S.p.A. può assumere incarichi di studio, consulenza, assistenza e gestione affidati dalla Regione;

- j) ritenuto opportuno avvalersi di Finaosta S.p.A. per il supporto tecnico per le attività preliminari sub e), in parte mediante il servizio di assistenza tecnica (CUP B54F22010880002) già attivato con propria deliberazione n. 436 del 2 maggio 2023 e disciplinato con successiva convenzione sottoscritta in data 7 giugno 2023 (in ragione della rilevanza che la tematica assume con riguardo alle attività di controllo e rendicontazione degli interventi regionali a valere sul PNRR, per l'erogazione dell'attività formativa), in parte mediante il conferimento di un incarico ad hoc di assistenza e supporto per la fase di avvio delle attività di implementazione operativa del sistema regionale anti-riciclaggio (CUP B61C24000210002);
- k) rilevato come, anche avuto riguardo alla previsione di cui al citato articolo 5 della l.r. 7/2006, risulti necessario fornire ulteriori elementi motivazionali a supporto del ricorso all'affidamento *in house* nei confronti di Finaosta S.p.A., rinvenibili nelle ragioni di seguito rappresentate:
- economicità dell'operazione che, come specificato sub l), inserendosi nell'ambito delle attività già affidate alla predetta società *in house* di cui alla propria deliberazione n. 436/2023, sarebbe in parte finanziata con risorse già stanziata a valere sul servizio di assistenza tecnica ai soggetti attuatori di interventi finanziati dal PNRR;
  - immediatezza del supporto tecnico che la Società sarebbe in grado di fornire alla Regione, in virtù dell'esperienza pluriennale dalla stessa maturata nella sua qualità di intermediario bancario e finanziario, come già esplicitato sub c);
  - volontà del socio unico Regione di rafforzare il ruolo strategico proprio di Finaosta S.p.A. che detiene partecipazioni a favore della stessa Regione, nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, in società destinatarie degli obblighi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 231/2007, qualora competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di determinati procedimenti specificamente elencati dall'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, in quanto rientranti nell'ampia definizione di "*Pubbliche amministrazioni*" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh), del medesimo decreto, nel cui novero sono comprese anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea;
- l) considerato che il Segretario generale ha stimato in euro 10.000 la spesa prevista per l'attività di assistenza di cui trattasi, oneri IVA inclusi, sulla base di analoghi incarichi conferiti dalla Regione alla predetta società e che, comunque, l'importo così determinato sarà corrisposto all'esito della verifica di regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nell'affidamento in parola;
- m) visto il documento "*Modello organizzativo e schema generale di procedura per la comunicazione di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)*", predisposto dai competenti uffici e allegato alla presente proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
- n) richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- o) visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Segretario generale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

a unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

- 1) di approvare il documento “*Modello organizzativo e schema generale di procedura per la comunicazione di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)*”, allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di avvalersi del supporto tecnico di Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle attività preliminari all’avvio del sistema regionale per la gestione delle comunicazioni di operazioni sospette alla UIF:
  - attivando il servizio di assistenza tecnica (CUP B54F22010880002) di cui alla propria deliberazione n. 436 del 2 maggio 2023, in ragione della rilevanza che la tematica assume con riguardo alle attività di controllo e rendicontazione degli interventi regionali a valere sul PNRR, per l’erogazione dell’attività formativa;
  - conferendo, con successivo provvedimento del Segretario generale, specifico incarico di assistenza e supporto in fase di avvio delle attività di implementazione del sistema regionale (CUP B61C24000210002), per una spesa complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00), oneri IVA inclusi, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) e dell’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 marzo 2006, n.7;
- 3) di dare atto che l’erogazione dell’attività formativa per il tramite del servizio di assistenza tecnica di cui alla propria deliberazione 436/2023 non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa trova copertura nei limiti delle risorse già impegnate sul capitolo di spesa U0026844 (*Spese per prestazioni professionali e specialistiche per l’acquisizione, mediante affidamento alle società in house, di servizi di assistenza e di supporto tecnico-operativo per gli interventi del PNRR e del PNC attuati dalla Regione, dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche*) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, con provvedimento dirigenziale n. 2797 in data 15 maggio 2023, sulle seguenti annualità con riferimento alla società Finaosta S.p.A. (codice creditore 22938):
  - anno 2024 - impegno n. 2346/2024 di euro 488.000,00;
  - anno 2025 - impegno n. 1165/2025 di euro 488.000,00;
  - anno 2026 - impegno n. 504/2026 di euro 536.800,00;
- 4) di prenotare la spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00), per l’anno 2024, da corrispondere a Finaosta S.p.A. (codice creditore 22938), sul capitolo U0024668 “Spese per incarichi di consulenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di stabilire che il sistema regionale per la gestione delle comunicazioni di operazioni sospette alla UIF entrerà in funzione non appena concluse le attività preliminari, in particolare l’erogazione di formazione dedicata, l’implementazione di flusso informativo riservato e la registrazione utenti nel portale UIF;
- 6) di rinviare a successive deliberazioni eventuali determinazioni in ordine alla dotazione di piattaforme e/o strumenti informatici funzionali all’analisi e alla valutazione del rischio di riciclaggio delle operazioni sospette e alla loro selezione automatica sulla base di parametri quantitativi e qualitativi.

**MODELLO ORGANIZZATIVO E SCHEMA GENERALE DI PROCEDURA  
PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE  
ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)**

\* \* \* \* \*

Premessa

Per ricostruire brevemente il quadro giuridico in cui si colloca la tematica in argomento, occorre risalire innanzitutto alla disciplina comunitaria, in particolare a quella dettata dalla *Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*.

Nel preambolo del citato documento, è posta attenzione sulla circostanza che gli ingenti flussi di denaro provenienti da attività criminose possono danneggiare la solidità, l'integrità e la stabilità del settore finanziario e minacciare il mercato unico. Oltre agli strumenti repressivi offerti dal diritto penale, si promuovono interventi a carattere preventivo attraverso misure di coordinamento a livello comunitario che si sostanziano in attività finalizzate a identificare i clienti (per gli enti creditizi e finanziari), conservare le opportune registrazioni, organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

A livello nazionale, il *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, attuativo della predetta Direttiva, modificato, tra gli altri, dal *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90* (di particolare rilevanza è la novella apportata all'articolo 10, che disciplina gli obblighi in capo alle Pubbliche Amministrazioni, più attenuati rispetto a quelli gravanti sugli intermediari bancari e finanziari, sui professionisti e su altri operatori finanziari e non), ha dedicato l'articolo 3 (Principi generali) a sottolineare che le misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico-finanziario e la correttezza dei comportamenti presuppongono la collaborazione attiva di tutti gli attori coinvolti, impegnati ad adottare idonei strumenti e procedure al fine, tra l'altro, di assicurare una puntuale valutazione e gestione del rischio (cui proporzionare le predette misure), la segnalazione di operazioni sospette con riferimento a informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale/professionale e la conservazione dei relativi documenti, salvaguardando, in ogni caso, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La comunicazione di operazioni sospette<sup>1</sup> alla UIF è una misura di carattere preventivo (la comunicazione deve essere effettuata, infatti, senza ritardo e possibilmente prima di eseguire l'operazione) ed è basata sulla rilevazione e sulla valutazione di specifici *indicatori di anomalia*<sup>2</sup> (definiti e periodicamente aggiornati dalla stessa UIF, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria), che tengono conto delle caratteristiche, dell'entità e della natura delle operazioni, del loro collegamento/frazionamento e di altre circostanze conosciute dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate.

<sup>1</sup> Con il termine "*operazioni sospette*" s'intende l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

<sup>2</sup> Con il termine "*indicatore di anomalia*" s'intende una fattispecie rappresentativa di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzata ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emergono in modo evidente le connessioni tra questa misura e gli altri interventi di carattere preventivo programmati nell'ambito del PIAO per contrastare la corruzione e promuovere la trasparenza, ossia favorire la legalità nella gestione delle funzioni politico-amministrative di cui l'Ente è titolare per il tramite della compagine governativa e delle risorse umane che ne costituiscono l'organigramma.

L'attivazione di un sistema regionale regolamentato per la gestione delle comunicazioni di operazioni sospette alla UIF, che consentirà di integrare la funzione anti-riciclaggio già presidiata con riguardo ai principali finanziamenti a valere sulle risorse regionali e ai contributi a valere sui fondi comunitari, presuppone un *modello organizzativo coordinato "a rete"*, in coerenza con quello già impostato per il contrasto della corruzione, tenuto conto dell'ampiezza delle competenze istituzionali assegnate alle strutture dirigenziali, delle conoscenze settoriali possedute dai dirigenti e dal personale che gestisce i processi a rischio e della difficoltà di stimare, a priori, il numero di segnalazioni che saranno presentate e il conseguente carico di adempimenti che ne deriverà.

Si ritiene, pertanto, funzionale all'efficienza del sistema, assegnare il compito di coordinamento al Segretario generale della Regione, anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, che assumerà, quindi, il ruolo di *gestore*. A esso saranno, tuttavia, affiancati altri due gestori (cfr. *infra* Attori), sfruttando le loro competenze per materia.

### Attori

Gli attori del sistema regionale sono i seguenti:

- gestore - Segretario generale della Regione, con particolare riferimento alle comunicazioni afferenti all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- gestori delegati:
  - Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio, per le comunicazioni afferenti alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
  - Dirigente della struttura Semplificazione, supporto procedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale, per le comunicazioni afferenti agli interventi regionali a valere sul PNRR;
- dirigenti - quanto meno nella fase di avvio del sistema regionale, limitatamente ai titolari di incarichi dirigenziali presso strutture di primo e di secondo livello che gestiscono processi a rischio corruttivo alto, come individuati nel *Piano integrato di attività e organizzazione* (PIAO), Appendice "*Rischi corruttivi e trasparenza - Mappatura processi a rischio corruttivo*";
- segnalanti - dipendenti che intervengono nella gestione dei processi a rischio corruttivo alto, con riferimento a informazioni possedute o acquisite nell'ambito dell'esercizio della propria attività lavorativa.

### Formazione

Gli attori del sistema regionale devono essere assoggettati a una formazione specifica preventiva finalizzata a diffondere la conoscenza sulla normativa e a fornire gli strumenti necessari per la corretta rilevazione degli indicatori di anomalia da porre a fondamento delle segnalazioni. Dovrà essere garantito l'aggiornamento periodico delle conoscenze e delle competenze acquisite e potrà essere valutata l'estensione dell'attività formativa ad altri soggetti, rispetto a quelli inizialmente individuati, in coerenza con eventuali variazioni sopravvenute nella mappatura dei processi a rischio corruttivo.

Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle modalità di compilazione della segnalazione, che deve contenere i dati e le informazioni in possesso e/o acquisite, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto e dalla quale deve essere espunto qualunque riferimento al nominativo del dipendente segnalante. Gli attori dovranno essere, inoltre, opportunamente sensibilizzati sul divieto di comunicare al soggetto segnalato e/o a terzi l'avvenuta comunicazione dell'operazione sospetta alla UIF.

Occorrerà, inoltre, puntualizzare che le segnalazioni di dati/informazioni effettuate in buona fede ai fini della comunicazione di operazioni sospette non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e che le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo, a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

#### Flusso informativo riservato

L'Amministrazione regionale attiverà un flusso informativo riservato per le comunicazioni interne afferenti alle segnalazioni di operazioni sospette. L'accesso al flusso informativo sarà consentito agli attori del sistema regionale, ciascuno in base al ruolo ricoperto nell'ambito della funzione anti-riciclaggio e alle diverse fasi della procedura di comunicazione (cfr. *infra* Procedura di comunicazione). Saranno assicurate tutte le tutele previste dalla normativa a beneficio della riservatezza e dell'anonimato del soggetto segnalante, come previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 231/2007.

#### Procedura di comunicazione

Si elencano le fasi della procedura interna per la comunicazione di operazioni sospette alla UIF.

1. Il (dipendente) segnalante che, nella gestione di un processo a rischio corruttivo alto, valuta positivamente la ricorrenza degli indicatori di anomalia definiti dalla UIF (anche attraverso la check-list dedicata), compila il modulo di segnalazione, inserendo i dati e le informazioni di cui dispone in modo chiaro ed esaustivo.
2. Il dirigente competente riceve un avviso di notifica ed effettua una prima istruttoria al termine della quale decide, senza ritardo, se archiviare la segnalazione o trasmetterla al gestore/gestore-delegato. In questo secondo caso, il dirigente sospende l'operazione sospetta.
3. A seconda del procedimento oggetto di segnalazione, il gestore/gestore-delegato riceve un avviso di notifica ed effettua una seconda istruttoria al termine della quale decide, senza ritardo, se archiviare la segnalazione o trasmettere una comunicazione all'UIF tramite il portale dedicato. L'operazione sospetta resta sospesa, fatti salvi i casi in cui essa debba essere eseguita in quanto sussistente un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui la sua esecuzione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività o, ancora, nei casi in cui il suo differimento possa ostacolare le indagini. In tali ipotesi, dopo avere ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, deve essere informata immediatamente la UIF.
4. La UIF comunica al gestore gli esiti delle comunicazioni ricevute mediante un flusso di ritorno inviato, con cadenza periodica, a mezzo posta elettronica certificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto seguito, l'operazione sospesa potrà essere portata a termine; in caso contrario, il procedimento sarà concluso con una determinazione di rigetto/diniego.